

Documento contenente le richieste di chiarimento e le risposte fornite fino alla data del 27/06/2017, inerenti i documenti di gara per l'appalto con procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, mediante il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi (FTT) - CIG 7058363967.

Richiesta chiarimenti n° 1

Si chiede conferma che ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, (CIG 7058363967) l'istituto dell'avvalimento possa essere utilizzato anche per i requisiti espressi al paragrafo III.2.1. del bando, punti c) e g) nei quali viene richiesto rispettivamente, il possesso della certificazione ISO 9001:2008 per l'esecuzione del servizio della pubblica illuminazione e il possesso della certificazione ISO 50001 specifica per i sistemi di energia.

Risposta:

L'art. 89 (Avvalimento) del D.Lgs n. 50/2016 prevede:

- al comma 1; che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste;
- al comma 3; che la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Considerato che l'art. Art. 87 (Certificazione delle qualità) del D.Lgs. n. 20/2016, non risulta inserito tra gli articoli richiamati al comma 3 dell'art. 89 della predetta normativa, secondo i quali la

stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.

Visto il punto 3.1 (la certificazione della qualità) della determinazione n. 2 del primo agosto 2012 dell'A.V.C.P. (l'avvalimento nelle procedure di gara) di cui si evidenziano i seguenti concetti:

- la certificazione di qualità non copre, il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. Ciò permette di assimilare la certificazione 11 di qualità ad un requisito soggettivo in quanto attinente ad uno specifico "status" dell'imprenditore: l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità;
- poiché la certificazione di qualità rientra nel complesso dei requisiti necessari per il rilascio dell'attestazione SOA, se ne deduce che consentire l'avvalimento della sola certificazione di qualità, disgiunta dall'avvalimento della SOA, finirebbe per tradursi nella legittimazione di un frazionamento dei requisiti, in aperto contrasto con la ratio del Codice.

Ferme restando le valutazioni della Commissione giudicatrice, di cui lo scrivente in qualità di R.U.P. non può far parte; sembra anche in virtù delle conclusioni riportate nella Determinazione n.2/2012 dell'A.V.C.P., che il Codice vada interpretato nel senso che lo stesso non consenta l'avvalimento della certificazione di qualità, tranne nell'ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione SOA.

Richiesta chiarimenti n° 2

OGGETTO: Affidamento con procedura aperta in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, mediante il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi (FTT) - CIG 7058363967

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si chiede conferma che, tra i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare -ambidue riportanti il Codice CIG 7058363967-, non esiste alcuna richiesta riguardante il valore minimo del Capitale Sociale dell'Operatore Economico e, di conseguenza, che ogni altra indicazione a riguardo (come ad esempio a pagina 7 del file pubblicato sul Vs. Portale "avviso affidamento in concessione servizio di pubblica illuminazione mediante FTT.pdf"), si debba considerare un refuso.

Risposta:

Per la partecipazione alla gara per l'affidamento con procedura aperta in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, mediante il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi (FTT) - CIG 7058363967, fanno fede esclusivamente le previsioni del bando, del disciplinare di gara, del C.S.A. e degli altri elaborati

progettuali che avrà avuto sicuramente modo di consultare sul portale della CUC Partinico Borgetto. Il possesso del requisito relativo al capitale sociale, riportato a pagina 7 della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/12 convertito con modificazioni nella L. n° 221/12, non trova riscontro nel bando e nel disciplinare perchè non confermato in sede di approvazione dei predetti documenti di gara.

Richiesta chiarimenti n° 3

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1:

L'Impresa offerente può indicare quale progettista illuminotecnico esterno un R.T.P. di professionisti?

QUESITO 2:

In caso affermativo, i requisiti di cui all'art. III.2.3 "Capacità tecnica e professionale" del bando di gara, riferiti al progettista illuminotecnico, in che percentuale devono essere posseduti dalla capogruppo e dalla mandataria?

Risposta:

QUESITO 1:

vedasi quanto previsto al punto 15. 9) del Disciplinare di gara;

QUESITO 2:

l'art. 48 comma 2. Del D.Lgs. n. 50/16: stabilisce che nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Nel caso specifico gli operatori economici dovranno eseguire il medesimo tipo di prestazione (progetto illuminotecnico), pertanto ciascuno di loro dovrà possedere il requisito di cui al punto III.2.3 a. e, cumulativamente il requisito di cui al punto III.2.3 b. del bando di gara.

Richiesta chiarimenti n° 4

Oggetto: Servizio di pubblica illuminazione - Gara unica per l'affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza

energetica, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (ftt) ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.lgs. 50/2016 - Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto evidenziata, si inoltra la seguente richiesta di chiarimenti:

1. Si chiede di specificare se il valore dell'appalto è da intendersi stimato in quota A € 737.704,92 e B € 55.454,55 così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto art 7 pag. 11 o se è da intendersi stimato in quota A € 345.429,63, B 64.605,00 e C 383.124,83 così come indicato nel Disciplinare di gara all'art 4 pag. 3; si chiede quindi di confermare che la formula di revisione del prezzo verrà applicata sulla totalità del canone annuo inteso come somma delle quote A+B specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art 7 e al netto del ribasso offerto, e sulle quali verrà applicata la ripartizione convenzionale indicata all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero che il canone totale annuo di concessione offerto sia composto per l'80% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 20% dalla quota relativa alla manutenzione.

2. All'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto si indica che “Le quotazioni che il concessionario esporrà si intenderanno valutate in base alla media mobile dei primi 9 mesi dei prezzi dell'energia elettrica e della manodopera antecedenti il momento dell'offerta.” Si chiede di specificare quale prezzo dell'energia dev'essere adottato per calcolare la media mobile dei 9 mesi precedenti (esempio: prezzi del mercato di salvaguardia, maggior tutela, ecc.).

3. Si chiede di confermare che la fatturazione dei corrispettivi avverrà con cadenza bimestrale posticipata come indicato all'art.10.3 della Bozza di Convenzione mentre la rivalutazione del canone annuo avverrà con cadenza trimestrale come indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Si chiede di confermare la decorrenza della prima rivalutazione del canone, ovvero che sia già applicata al primo canone bimestrale fatturato.

5. Relativamente alla formula di rivalutazione del canone all'art 9 del Capitolato Speciale d'Appalto si chiede di specificare la formula di calcolo che determina l'indice I1t e I2t ed i relativi valori iniziali su cui calcolare le variazioni.

6. All'art. 10.5 del documento “Bozza di convenzione” si indica che “Il Concessionario indicherà, per ogni tipologia di lampada prevista, il prezzo unitario annuo offerto, comprensivo della quota di energia elettrica e della quota di manodopera per la manutenzione ordinaria. Il prezzo totale annuo per ciascuna tipologia di lampada sarà dato dal prodotto del prezzo unitario annuo per il rispettivo quantitativo.”. Si chiede di confermare che tale prezzo unitario si determinerà come risultato della divisione tra canone totale annuo al netto del ribasso offerto e numero totale di punti luce comprensivo dei semafori, e che tale prezzo unitario verrà applicato indistintamente ad ogni tipologia di lampada.

7. Si chiede di indicare la tipologia di lampada relative agli impianti semaforici oggetto della concessione e di specificare se il loro consumo energetico attuale è compreso nel consumo energetico attuale di 4.386.408 kWh indicati nel documento “Relazione Illustrativa Stato di Fatto” e “Relazione Economica e Piano Economico Finanziario”.

8. Si chiede di confermare che la Lettera Preliminare di coinvolgimento di Istituto Finanziatore attestante la sua manifestazione di interesse a finanziare l'operazione debba essere inserita nella Busta “C - Offerta Economica”, a pena esclusione di esclusione dalla gara, anche nei casi in cui il Piano economico-finanziario asseverato dichiara che la copertura finanziaria del progetto non è

assicurata dall'accensione di specifici finanziamenti a titolo di debito ma attraverso capitale derivante da altre attività già a reddito dell'Impresa o da capitale fornito dalla Società Capogruppo che controlla l'Impresa partecipante. Si chiede altresì di confermare che in tale casistica non verranno calcolati gli indicatori di sostenibilità finanziaria del debito quali il Debt Service Cover Ratio (DSCR) ed il Loan Life Cover Ratio (LLCR).

Risposta:

CHIARIMENTO N.1

Il valore dell'appalto è da intendersi suddiviso in quota A + quota B + quota C così come indicato nel disciplinare di gara all'art.4.

La revisione del prezzo verrà applicata soltanto sulla quota A e sulla quota B come indicato nel disciplinare all'art. 4.

L' 80% indicato nel capitolato speciale all'art. 9 e nella bozza di convenzione all'art. 10.6 è da intendersi pari al 43,55% del Canone (quota A).

Il 20% indicato nel Capitolato all'art. 9 e nella Bozza di convenzione all'art. 106 è da intendersi pari all' 8,15% del Canone (quota B).

CHIARIMENTO N.2

Si deve adottare il prezzo PUN edito dal GSE (gestori servizi energetico).

CHIARIMENTO N.3

Si conferma la fatturazione dei corrispettivi con cadenza bimestrale posticipata mentre la rivalutazione del canone annuo avverrà con cadenza SEMESTRALE anziché con cadenza trimestrale come erroneamente indicato nel Capitolato speciale d'Appalto.all'art.9.

CHIARIMENTO N.4

La decorrenza della prima rivalutazione del canone sarà applicata dal II° semestre di Concessione.

CHIARIMENTO N.5

I1t è da intendersi come variazione relativa all'aggiornamento della quota di energia elettrica (quota A) arrotondata alla seconda cifra decimale relativa al semestre t (semestre appena trascorso) rispetto al semestre precedente.

I2t variazione relata all'aggiornamento della quota di manutenzione (quota B) arrotondata alla seconda cifra decimale, relativa al semestre t (semestre appena trascorso) rispetto al semestre precedente.

Alla formula indicata all'art.9 del C.S.A va sommato il valore Po.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la nuova formula è la presente:

$P_t = P_{ox} (\text{quota A} / \text{totale canone} \times I1t + \text{quota B} / \text{totale canone} \times I2t) + P_o$

CHIARIMENTO N.6

Si, si conferma.

CHIARIMENTO N. 7

La tipologia di lampada può essere analizzata in sede di sopralluogo.

Si conferma che nel consumo energetico indicato nella relazione illustrativa è compreso anche il consumo degli impianti semaforici.

CHIARIMENTO N. 8

Considerato che la gara viene sviluppata dall' Ufficio Regionale per l'Espletamento della Gare e Appalti di Palermo (UREGA PA) , si chiarisce che le valutazioni del RUP in merito a quesiti o chiarimenti al Bando ed al relativo Disciplinare sono meramente pareri soggettivi e ininfluenti sulla Commissione di gara dell'UREGA PA.

Pertanto a parere del RUP nel caso in cui nel PEF asseverato si dichiara che la copertura finanziaria è eseguita con mezzi propri non è necessario inserire nella busta C la lettera di preliminare coinvolgimento dell'istituto Finanziatore ma, una dichiarazione di impegno vincolante per il sottoscrittore in cui si evince il ricorso a mezzi propri per il *cento x cento* dell'investimento generale.

Si conferma che se l'investimento è finanziato al *cento x cento* con mezzi propri non devono essere calcolati il DSCR ed il LLCR.

II RUP
Ing. Piscitello Armando

